

TRIBUNALE ORDINARIO DI PRATO
ESECUZIONE IMMOBILIARE N° 78/2025

G.E. Dott. ENRICO CAPANNA

Contro

CARRETTI COMMERCIALE S.A.S. di Carretti Alessio e c.

promossa da:

CAMBURELLA VANESSA

(Procedente con l'Avv. Elisabetta Pulianze Maria Vittoria

Morsch)

Creditori intervenuti:

RINCHI MARTA

(Intervenuta con l'Avv. Luca Zanussi)



INTEGRAZIONE ALLA RELAZIONE DI STIMA

Con provvedimento del 13.04.2026, il Giudice dell'Esecuzione, dott. Enrico Capanna, ha ordinato al sottoscritto CTU di fornire integrazione alla relazione di stima depositata, con specifico riferimento all'individuazione dei soggetti con i quali il resede pertinente al locale magazzino (foglio 63 particella 4 sub.507) risulta essere in comunione, atteso che nella planimetria catastale detto resede era stato rappresentato graficamente senza l'indicazione della dicitura "a comune", pur essendo stato accertato come tale nella relazione principale.

*

A scioglimento della riserva e in ottemperanza all'ordine del G.E., il sottoscritto, a seguito di approfondita verifica degli atti di provenienza, della documentazione catastale e delle risultanze dei registri immobiliari relativi all'immobile oggetto di esecuzione, accerta quanto segue.

*

Il resede e la relativa rampa con accesso dalla via Balducci, tramite cancello carrabile, richiamato nella descrizione del locale magazzino censito al Catasto Fabbricati del Comune di Prato a foglio 63 particella 4 subalterno 507, risulta essere a comune a tutte le unità immobiliari facenti parte della particella 4 e della particella 5 del foglio 63, come citato nelle planimetrie storiche presenti agli atti presso l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Prato, Servizi Catastali.

*

Pertanto, il diritto di uso e accesso al predetto resede spetta, in comune e pro indiviso, ai titolari delle unità immobiliari ricomprese nelle particelle 4 e 5 del medesimo foglio, oltre che al proprietario della particella 507 oggetto della presente procedura esecutiva.

Tale circostanza, già rilevata in sede di redazione della relazione principale quanto alla natura "a comune" del resede, deve essere tenuta in considerazione ai fini della corretta descrizione del compendio nell'avviso di vendita, nonché ai fini della valutazione del valore di mercato del bene, che resta quello già indicato nella relazione di stima, non essendo la comunione del resede elemento sopravvenuto bensì condizione preesistente e strutturale dell'immobile.

Poggio A Caiano, 17.06.2026

Geom. Martina Branchetti